

Albo n. 223/20  
del 10 MAR. 2014



## COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

(Provincia di Catania)  
Cod. fisc. 80008130876

Tel. 095-7548011

Fax. 095-520150

ORDINANZA SINDACALE N° 1 DEL 10 MAR. 2014

### DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA E DI RISPETTO DEL POZZO "VENTRILLA" NELLA FRAZIONE DI PIANO TAVOLA

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

**CHE** l'approvvigionamento idrico sul territorio comunale avviene attraverso una serie di sistemi acquedottistici alimentati da sorgenti e pozzi;

**CHE** le acque delle fonti di approvvigionamento, per come imposto dalla normativa vigente, possono essere destinate al consumo umano, a seguito di giudizio di idoneità delle stesse;

**VISTI** gli artt. 4, 5, 6, e 7 del D.P.R. 236/88 per come modificati dall'art. 21 del D.Lgs. n.152 del 11/05/1999;

**CHE** l'art. 4 D.P.R. n.236/88 prevede che per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione distinte in Zona di tutela assoluta, delimitata tramite recinzione, Zona di rispetto e Zona di protezione;

**CHE** la zona di tutela assoluta è costituita dalla porzione di terreno per un raggio di almeno 10 metri nell'intorno dell'opera di captazione, adeguatamente protetta con recinzione;

**CHE** la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio, circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata avente un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;

**VISTA** la relazione di sopralluogo congiunto in data 28/11/2013 redatta ai sensi del D.A. 21/11/92 n. 3446 dal Dipartimento di prevenzione medico - Servizio Igiene Ambienti di Vita, con il Tecnico Comunale Ing. Angelo Guzzetta, relativamente alla sussistenza dei requisiti tecnici previsti per Legge;

**VISTO** il giudizio di idoneità per acque destinate al consumo umano rilasciato dall'Azienda Ssanitaria Provinciale di Catania in data 19/02/2014 e fatto pervenire dalla Ditta Ventrilla con prot. 1793 del 24/02/2014;

**ACCERTATO** che il pozzo della Ditta "Ventrilla Tania" ricade nel NCT foglio di mappa n° 7 particella 719 in Via N. Bixio, località Piano Tavola frazione di Camporotondo Etneo, con punto di captazione così come individuato nell'allegato planimetrico che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RAVVISATA** la necessità, di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano mediante l'adozione delle misure di salvaguardia previste dagli artt. 5,6 e 7 del su indicato D.P.R.;

**CHE** al fine di rispettare i limiti imposti dalla Legge per la zona di rispetto non dovranno essere consentite le attività indicate nell'art. 6 del D.P.R. per una distanza radiale di ml. 200,00 dal punto di captazione e che tale area può essere individuata nei limiti di quanto indicato dall'art. 6 del D.P.R. 236/88;

**CHE** il D.A. del 21/11/92 al punto a) dell'allegato II - lettera A, prevede che la documentazione relativa alla zona di rispetto della fonte idrica dovrà contenere allegata l'Ordinanza Sindacale di divieto delle attività o destinazioni indicate al punto 1 dell'art. 6 del D.P.R. 236/88;

**VISTO** il D.P.R. 24 maggio 1988, n° 236;

**VISTO** il D. lgs. 2 febbraio 2001 n° 31;

**VISTO** il D. lgs. 11 maggio 1999 n° 152 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.M. 26 marzo 1991;

**VISTO** il D.A. del 21/11/92 della Regione Sicilia;

**VISTO** l'art. 38 della Legge 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91;

**VISTO** l'art. 69 del D.P.R.S. 16/63,

### **DISPONE**

per il pozzo artesiano, ubicato nel NCT foglio di mappa n° 7 particella 719 in Via N. Bixio, località Piano Tavola frazione di Camporotondo Etneo, di proprietà della Ditta Ventrilla Tania nata a Torino il 02/06/1967 c.f. VNT TNA 67H42 L219G:

1) L'istituzione di una Zona di tutela assoluta per un raggio di 10 metri nell'intorno dell'opera di captazione; per tale area da adibire esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio deve essere garantita la protezione totale mediante recinzione del punto per come individuato sullo stralcio catastale allegato alla presente, e nel rispetto di quanto indicato nella relazione di sopralluogo congiunto in data 28/11/2013 redatta ai sensi del D.A. 21/11/92 n. 3446 dal Dipartimento di prevenzione medico - Servizio Igiene Ambienti di Vita, con il Tecnico Comunale Ing. Angelo Guzzetta;

2) L'istituzione di una Zona di rispetto per un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione come da delimitazione riportata sullo stralcio catastale allegato. La delimitazione di tale Zona di rispetto sottopone alle limitazioni previste dall'art. 6 del predetto D.P.R. le Ditte proprietarie per come da elenco allegato alla presente, ed ogni altra Ditta che avesse titolo su terreni ricadenti all'interno della predetta zona di rispetto, seppur per errore o svista la Stessa non fosse stata elencata o la cui residenza risulti sconosciuta o errata.

### **ORDINA**

1) che nella Zona di rispetto, per come individuata nell'elaborato grafico allegato alla presente, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

2) Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai fini pubblicitari all'Albo Pretorio comunale, sul sito ONLINE; nonché alla notifica di copia della presente nei modi di Legge agli interessati, ove i dati in possesso lo consentono;

3) Trasmettere la presente all'Azienda A.S.P. 3. Dipartimento di Prevenzione di Catania, al Comando Vigili Urbani e alle forze dell'Ordine per quanto di loro competenza. La presente viene trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale al fine di riportare l'individuazione della Zona di rispetto nel vigente strumento urbanistico, ed indicare le limitazioni derivanti dalla stessa nel rilascio delle certificazioni di destinazione urbanistica.

Dalla Residenza Municipale, li

10 MAR. 2014

IL SINDACO

Filippo Privitera



*[Handwritten signature of Filippo Privitera]*

IL TECNICO INCARICATO  
(ing. Angelo Guzzetta)

